



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Diritto penale

Presentazione del corso
Elementi e principi fondamentali





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DOCENTE

Elisa Grisonich, PhD, Avv.

Contatti: elisa.grisonich@units.it



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

CONTENUTI

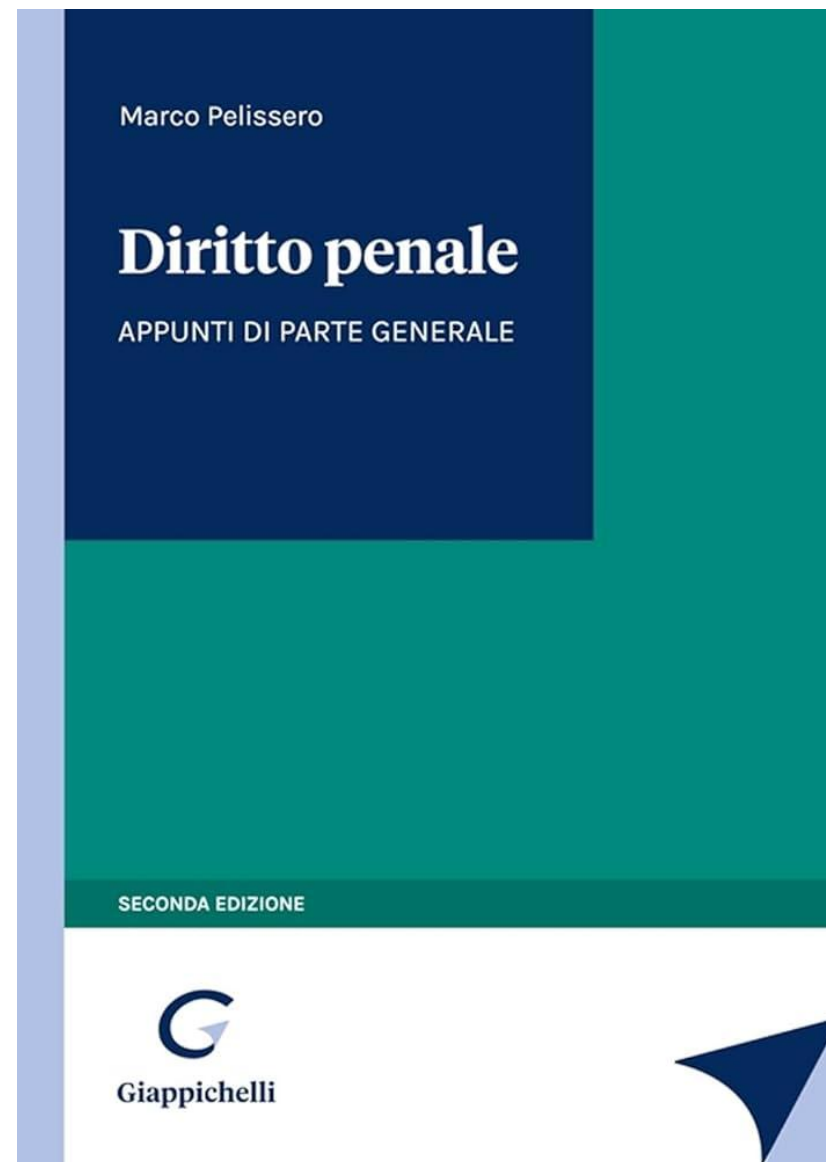
Le lezioni del modulo hanno a oggetto le coordinate di base concernenti la materia penale e processuale penale, con un *focus* sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La prima parte delle lezioni è incentrata sui profili penalistici e riguarda la parte generale del diritto penale. In quest'ottica, l'analisi verte sui seguenti temi: i principi del diritto penale, il reato, le forme di manifestazione del reato, il sistema sanzionatorio. La seconda parte del modulo si orienta verso la materia processuale penale, con un'attenzione particolare verso la fase delle indagini preliminari al fine di valorizzare le attività di interesse per il tecnico della prevenzione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

TESTI DI RIFERIMENTO

M. PELISSERO, *Diritto penale. Appunti di parte generale*, II ed., Giappichelli, Torino, 2023.





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

TESTI DI RIFERIMENTO

Materiale didattico fornito nel corso delle lezioni

Codice penale aggiornato

Codice di procedura penale aggiornato

I codici possono essere consultati anche online:

Sito ufficiale Normattiva

<https://www.normattiva.it/>





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

ESAME FINALE

Colloquio orale, con domande a risposta aperta



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Premesse, principi fondamentali e sistema delle fonti del diritto penale

Che cos'è il diritto penale?



Complesso di disposizioni destinato a regolare le attività dei consociati e con cui lo Stato vieta determinate condotte; la realizzazione di tali condotte viene sanzionata con una pena.
Parte di diritto pubblico che regola i fatti costituenti reato

Norma penale

Precetto → comando o divieto di tenere una certa condotta

Sanzione → **pena** come conseguenza derivante dalla violazione del precetto



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

CODICE PENALE → approvato del 1930 (cd. Codice Rocco, dal nome del Ministro della giustizia di allora, Alfredo Rocco)

Tre libri →

Libro primo: parte generale

Libri secondo e terzo: parte speciale



LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE (es. DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)

Per contrastare il fenomeno di inserire reati al di fuori del codice penale → dal 2018 nuovo art. 3 bis c.p. → principio di riserva di codice



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Art. 575 c.p. (Omicidio)

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Reato → ogni fatto umano a cui la legge ricollega **sanzioni penali**

Sanzioni penali → pene e misure di sicurezza



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

REATO

DELITTI

CONTRAVVENZIONI



CRITERI DI DISTINZIONE → art. 39 c.p.

«I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, **secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice**»





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Art. 17 c.p.

Le pene principali stabilite per i **delitti** sono:

- **Ergastolo;**
- **Reclusione;**
- **Multa.**

Le pene principali stabilite per le **contravvenzioni** sono:

- **Arresto;**
- **Ammenda.**

Distinzione tra delitti e contravvenzioni rileva con riferimento a diversi istituti e ha importanza centrale rispetto all'elemento soggettivo del reato e al tentativo.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Come distinguo il reato da altre figure di illecito?
Illecito civile, illecito amministrativo, illecito disciplinare?**



Criterio discrezionale → diverso tipo di sanzione previsto dal legislatore



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

FONTI

Costituzione

Legislazione ordinaria → legge,
decreto legislativo, decreto legge,
leggi regionali

Fonti secondarie → regolamenti
del Governo, regolamenti
ministeriali e interministeriali,
regolamenti delle altre autorità ...



- Principio di legalità
- Principio di materialità (art. 25, comma 2, Cost.) → illegittimità del diritto penale d'autore
- Principio di offensività. Comportamento sanzionato deve offendere o mettere in pericolo un BENE GIURIDICO. Beni giuridici = «beni socialmente rilevanti considerati, in ragione della loro importanza, meritevoli di protezione giuridico-penale» (Fiandaca-Musco). Per l'individuazione del bene giuridico → teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico.
- Principio di proporzione → proporzione tra sanzione e importanza del bene da tutelare e modalità di aggressione al bene
- diritto penale come *extrema ratio* → Principio di sussidiarietà. Diritto penale a difesa dei BENI GIURIDICI.
- Altri principi → rinvio



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

PRINCIPIO DI LEGALITÀ *Nullum crimen sine lege*

Art. 25, comma 2, Cost.: «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Art. 49, par. 1, Carta di Nizza: «1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».

Art. 7 CEDU

Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

Art. 1 c.p.: «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite»



1. Riserva di legge
2. Principio di determinatezza
3. Principio di tassatività → Divieto di analogia
4. Irretroattività della legge penale



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

RISERVA DI LEGGE

→ Divieto di punire un determinato fatto in assenza di una **legge** preesistente che lo configuri come reato e ne determini la relativa sanzione

**Riserva di legge assoluta
temperata** (ammesso
rinvio a norme
regolamentari per
introdurre mere
specificazioni tecniche +
norme penali in bianco →
es. art. 650 c.p.)

Riserva di legge materiale



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



FONTI DEL DIRITTO PENALE

- Legge costituzionale;
- Legge parlamentare;
- Decreti legge
- Decreti legislativi



Potestà legislativa regionale?



No → Stato è titolare di potestà legislativa esclusiva in materia penale → art. 117 Cost.



Brevi cenni sulle fonti del diritto UE

- **Diritto primario:** TUE (Trattato sull'Unione europea), TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Carta, dal 2009, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati). Tale *corpus* normativo costituisce la legge fondamentale dell'Unione.
- **Diritto derivato:** regolamenti, direttive, decisioni, pareri e raccomandazioni (art. 288 TFUE).



Art. 288 TFUE

Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Competenze penali dell'UE



**Competenza penale indiretta → possono
essere emanate solo direttive**

Articolo 83 TFUE

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, **deliberando mediante direttive** secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di **criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale** derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: **terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.**

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela **indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione**, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite **tramite direttive**. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.

Esempi

Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime

Art. 2

Reati relativi alla tratta di esseri umani

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie **affinché siano punibili i seguenti atti dolosi:**

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

Direttiva 2017/1371/UE (cd. Direttiva PIF)

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

Art. 7

Sanzioni per le persone fisiche

1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni **penali effettive, proporzionate e dissuasive.**

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 **siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione.**

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 **siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.**

E la competenza penale **diretta**?



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Ultima frontiera → *European Public Prosecutor's Office (EPPO)*

- organo dell'Unione, avente il compito di **compiere indagini, esercitare l'azione penale e svolgere le funzioni di pubblico ministero davanti agli organi giurisdizionali competenti dei Paesi membri, fino alla pronuncia del provvedimento definitivo**. La Procura europea è divenuta operativa il **1° giugno 2021**. In estrema sintesi, l'organo è composto da una struttura centrale e da un livello decentrato, dove operano i cosiddetti Procuratori europei delegati. In Italia, vi sono 20 Procuratori europei delegati che si occupano a tempo pieno della materia.



EUROPEAN
PUBLIC
PROSECUTOR'S
OFFICE



Quali sono i reati rispetto a cui l'EPPO opera?

Si tratta dei **reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE** individuati dalla direttiva 2017/1371/UE.



Art. 86 TFUE

1. **Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione**, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

(omissis)

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, **quali definiti dal regolamento** previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.





l'art. 86 TFUE pare legittimare l'UE a disciplinare **con regolamento** i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.



- **TUTTAVIA** → l'UE non si è avvalsa di questa facoltà a causa delle resistenze degli Stati. Ha deciso di adottare lo strumento tradizionale della **direttiva**. Se l'Unione europea avesse utilizzato il regolamento, si sarebbe per la prima volta configurata **una competenza penale diretta dell'UE**, aprendo le porte verso un vero e proprio diritto penale UE, connotato da un **quadro normativo unificato e non meramente ravvicinato o armonizzato**.



Questione tuttavia ancora aperta



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

CEDU e diritto penale



OBBLIGHI POSITIVI DI TUTELA PENALE

EFFETTI RIFLESSI → obblighi di
criminalizzazione in relazione alla tutela di
alcuni diritti fondamentali (es. vita → art. 2
CEDU; divieto di un trattamento inumano o
degradante → art. 3 CEDU)



2. PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA

Attiene alla tecnica di formulazione delle fattispecie penali incriminatrici

- Impone precisione e univocità nella descrizione della fattispecie penale incriminatrice
- La fattispecie, per come è descritta, deve trovare riscontro nella realtà empirica

Elementi vaghi o indeterminati → si pongono in contrasto con art. 25 Cost.

es. declaratoria illegittimità costituzionale del reato di plagio (Corte cost. n. 96 del 1981)

«chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione psichica»



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

3. PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ → DIVIETO DI ANALOGIA

Processo di integrazione che opera tramite l'applicazione a un'ipotesi non regolata dalla legge di disposizioni regolanti casi o materie simili.

Presupposto fondamentale → identità di *ratio*

DIVIETO DI ANALOGIA POSTO A LIVELLO:

Costituzionale → art. 25, comma 2,
Cost.

Ordinario → art. 14 Preleggi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

ANALOGIA



INTERPRETAZIONE
ESTENSIVA



Omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) → è analogia e non interpretazione estensiva l'applicazione della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con sospensione o revoca della patente al fatto commesso da un soggetto con patente scaduta → dunque divieto di analogia

Applicare la disciplina sulla responsabilità del direttore per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica (art. 57 c.p.) non solo ai periodici in formato cartaceo, ma anche a quelli online



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

... e l'analogia in *bonam partem* (norme penali favorevoli)?



Divieto di analogia ha carattere **relativo** → concerne solo le leggi penali sfavorevoli. **Non opera** in relazione alle **leggi penali favorevoli**, con il limite, tuttavia, delle disposizioni favorevoli **eccezionali**



4. IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE

Art. 25, comma 2, Cost.

«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

A livello codicistico → NB. ART. 2 c.p. Successione delle leggi penali nel tempo



Comma 1: «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato» → **IRRETROATTIVITÀ DELLA NORMA PENALE INCRIMINATRICE → IPOTESI DI NUOVA INCRIMINAZIONE O AMPLIAMENTO DI AMBITO OPERATIVO DI UNA FATTISPECIE PENALE INCRIMINATRICE ESISTENTE.**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE PIÙ FAVOREVOLE

Fondamento
costituzionale →
art. 3 Cost., non
art. 25, comma 2,
Cost.

Comma 2: «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali». **ABOLITIO CRIMINIS** → caso di abolizione di fattispecie penali incriminatrici.

Piano
convenzionale
(CEDU) → art. 7
CEDU.

Es. ingiuria (chiunque offende onore o decoro di una persona presente)
→ trasformata in illecito civile, non costituisce più reato



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Fondamento
costituzionale →
art. 3 Cost., non
art. 25, comma 2,
Cost.**

**Piano
convenzionale
(CEDU) → art. 7
CEDU.**

Comma 4: «Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile» → **Principio di retroattività della legge penale favorevole.**

Come si fa a individuare la legge penale più favorevole? → **valutazione in concreto**

Limite → passaggio in giudicato della sentenza.

Eccezione: comma 3 → «Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135».



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

LEGGI ECCEZIONALI O TEMPORANEE

Comma 5: **LEGGI ECCEZIONALI (GUERRA, EPIDEMIE, EMERGENZA SANITARIA) O TEMPORANEE (FISSANO GIÀ LA LORO DURATA)** → «Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, **non** si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti».



Non trova applicazione la disciplina sulla retroattività della legge più favorevole



DECRETO LEGGE NON CONVERTITO O CONVERTITO IN LEGGE CON EMENDAMENTI.

Comma 6: «Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti».



Corte Cost. n. 51 del 1985 → illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 77 Cost. nella parte in cui rende applicabili le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 2 c.p. ai casi di mancata conversione di un decreto legge recante una disposizione penale abrogatrice o più favorevole

NB ciò vale nei confronti dei FATTI PREGRESSI, commessi prima di entrata in vigore di d.l. non convertito.

Non opera nei confronti dei FATTI CONCOMITANTI



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Problemi interpretativi sul piano della
successione delle leggi penali nel
tempo



Una norma successiva è solo modificativa della preesistente o abolitiva?

→ Se abolitiva → *abolitio criminis* → **art. 2, comma 2, c.p.p.**

→ Se modificativa → *abrogatio sine abolitione* → **art. 2, comma 4, c.p.p.**





CRITERIO. RAPPORTO DI CONTINENZA

Criterio dominante → rapporto strutturale di continenza: si riscontra quando la disposizione successiva presenta elementi di specificità rispetto alla normativa precedente di carattere generale o viceversa.

Specialità per specificazione → specificazione dell'elemento costitutivo

Specialità per aggiunta → aggiunta di uno i più elementi costitutivi



CASO

Tizio e Caio, ufficiali della Guardia di Finanza, nel contesto di un'operazione di polizia tributaria, constatano l'esistenza di una supposta violazione delle disposizioni tributarie con riferimento all'attività di una società. I due ufficiali prospettano a Sempronio, legale rappresentante della società, di tacere le supposte violazioni, in cambio del pagamento di 50.000 euro. Sempronio accetta.

Successivamente, il fatto viene scoperto e nei confronti di Tizio e Caio inizia un procedimento penale. I fatti sono commessi nel 2011.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

All'epoca dei fatti → reato configurabile → art.
317 c.p. CONCUSSIONE

→ Formulazione **precedente** alla riforma del 2012

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe
o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni».



Nel procedimento penale in corso nel 2016 → **modifiche normative**

→ **VERSIONE DI ART. 317 C.P. DOPO** l. 6.11.2012, n. 190 e successivamente l. 27.5.2015, n. 69

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la
reclusione da sei a dodici anni».



TUTTAVIA → legge n. 190 del 2012 inserisce al contempo **nuovo art. 319-
quater c.p.**

Induzione indebita a dare o promettere utilità

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **induce** taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

Versione art. 317 c.p.
precedente a l. n. 190 del
2012

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe **o induce** taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».



In relazione a Tizio e Caio sussiste un'ipotesi di parziale *abolitio criminis* o una mera successione delle leggi penali nel tempo?

Rapporto tra precedente art. 317 c.p. e nuovo art. 319-*quater* c.p. → il comportamento continua a essere reato se sussiste un rapporto di identità, specialità o specialità reciproca.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE



Art. 2, comma 4, c.p. → nessuna *abolitio criminis*, ma semplice successione delle leggi penali nel tempo → retroattività della legge penale favorevole

QUALE È LA LEGGE PENALE PIÙ FAVOREVOLE? NON C'È UNICA RISPOSTA, DIPENDE DAL CASO CONCRETO



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO



Principio di territorialità → art. 6 c.p.

In determinati casi eccezionali → diritto penale italiano si applica anche ai fatti commessi all'estero
(per es. delitti contro la personalità dello Stato)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

AMBITO OPERATIVO DELLA LEGGE PENALE CON RIFERIMENTO ALLE PERSONE



Art. 3 c.p.

(Obbligatorietà della legge penale)

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

IMMUNITÀ → cause personali di non punibilità

Es. → Presidente della Repubblica non risponde degli atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro tradimento o per attentato alla Cost. (art. 90 Cost.)